

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 NEI PORTI DEL NETWORK

L'art. 8 co.3, let. g) della Legge 84/94 e s.m.i. attribuisce al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale il "...coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, (...) coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali ...", inoltre ai sensi dell'art 6, co. 4, let. A) combinato disposto con l'art. 24, co. 2bis della stessa legge, assume compiti di indirizzo e controllo in ordine alla sicurezza e alle condizioni di igiene sul lavoro, per le operazioni e servizi portuali, nonché per le attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

Pertanto, ferme restando attribuzioni delle Autorità competenti per materia e le responsabilità proprie di ogni datore di lavoro, richiamate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, pur nella contingente emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale, tenuto conto:

- del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 Marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'art.1, comma primo, numero 9) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 Marzo 2020, che in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- delle Linee guida per adempimenti dei settori trasporti e della logistica emesse dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con particolare e specifico riferimento al Settore Aereo, Autotrasporto e Merci, Trasporto Pubblico Locale, Ferroviario e Settore Marittimo;
- degli orientamenti espressi dal Comitato di Igiene e Sicurezza del Porto di Civitavecchia, riunitosi rispettivamente in data 02 Marzo u.s. e in data 16 Marzo 2020, emana le seguenti linee guida.

Articolo 1. Finalità

La finalità delle presenti Linee guida è quella di ridurre, mediante azioni precauzionali, i rischi da contagio tra le persone che operano interfacciandosi con altri soggetti/lavoratori/operatori nel Porto di Civitavecchia, nelle banchine pubbliche, nei terminal, negli spazi comuni, in corrispondenza degli accessi alle aree demaniali portuali e nelle banchine in concessione.

Il presente documento, inoltre, intende agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero di protocolli per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, nella consapevolezza che la prosecuzione delle attività ciclo delle operazioni portuali potrà continuare solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Nell'ambito di tale finalità, si intendono assumere misure di contenimento, di seguito specificate, che riguarderanno tre linee di intervento:

- informazione, sulle conoscenze relative al virus Covid19, ai rischi di contagio ed alle modalità di contenimento;
- sensibilizzazione delle imprese e dei singoli lavoratori portuali circa l'applicazione delle misure stabilite dagli Organi centrali dello Stato;

- soluzioni organizzative straordinarie, per consentire la prosecuzione delle attività imprenditoriali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Articolo 2. Campo di applicazione

La presente procedura deve essere applicata da parte dai datori di lavoro e dei soggetti che svolgono le attività di seguito riportate all'interno dei porti del Network:

- lavoratori delle Imprese portuali ex artt. 16, 17 e 18 Legge 84/94 e s.m.i.
- autotrasportatori
- agenti marittimi
- spedizionieri
- guardie particolari giurate
- lavoratori dei servizi di interesse generale e dei servizi tecnico-nautici;
- personale marittimo, in transito ai porti di competenza;
- soggetti che svolgono attività commerciali e imprenditoriali nei porti del network.

Articolo 3. Norme preventive atte ad evitare contatti a rischio trasmissione del virus Covid-19 - Attività informativa.

Le indicazioni e i riferimenti di legge sulle azioni ed i comportamenti da tenere, atti ad evitare il contagio e la diffusione del virus, sono puntualmente riportati nei DPCM, nelle Circolari del Ministero della Salute, all'interno dei documenti predisposti dalle altre Autorità centrali dello Stato, nelle Ordinanze della Regione Lazio e nelle ulteriori disposizioni di enti competenti in materia, emanati nelle ultime settimane.

L'ADSP favorisce ogni forma di scambio informativo tra i lavoratori, i soggetti imprenditoriali che operano all'interno dei porti di competenza e gli Enti centrali e periferici dello Stato; in tal senso, presso il sito istituzionale <https://www.portidiroma.it> vengono pubblicati e costantemente aggiornati le disposizioni degli Organi Centrali.

Cartelli informativi riportanti le disposizioni sanitarie emanate dall'USMAF, dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio saranno affisse all'interno dei terminal e nei punti di maggior affluenza dei passeggeri e i datori di lavoro informeranno i loro dipendenti, affiggendo presso i propri locali aziendali apposite comunicazioni.

I soggetti imprenditoriali che operano all'interno degli scali del network favoriranno il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e le rappresentanze territoriali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza di ogni lavoratore, tenendo conto della specificità di ogni singola attività posta nel ciclo delle operazioni portuali.

Articolo 4. Norme preventive atte ad evitare contatti a rischio trasmissione del virus Covid-19 – Attuazione delle misure stabilite dagli Organi Centrali dello Stato.

I Decreti vigenti, per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, stabiliscono misure per il contenimento del rischio epidemiologico e le Circolari del Ministero della Salute indicano protocolli igienico sanitari per la prevenzione ed il contenimento del contagio.

In particolare, si intendono interamente richiamati:

- il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 Marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali” ;
- le “Linee guida per adempimenti dei settori trasporti e della logistica emesse dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con particolare e specifico riferimento al Settore Aereo, Autotrasporto e Merci, Trasporto Pubblico Locale, Ferroviario e Settore Marittimo”;
- le “Linee guida gestione dei casi di sospetta COVID-19 sulle navi” emanate dal Ministero della Salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 3 – Coordinamento USMAF-SASN – Marzo 2020.

I datori di lavoro, presso le proprie sedi e presso le aree portuali dove avviano i lavoratori dipendenti, dovranno garantire l'attuazione delle disposizioni e la possibilità di distribuire i DPI ritenuti necessari dal medico competente, a seconda delle attività svolte.

A mero titolo di esemplificazione, si rammenta che le principali misure di contenimento dispongono affinché:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili all'attività di produzione;
- vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio per rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, e l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, utilizzando prodotti in linea con quelli di cui alle indicazioni del Ministero della Salute;
- per le sole attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Articolo 5. Norme preventive atte ad evitare contatti a rischio trasmissione del virus Covid-19 – Attuazione di soluzioni organizzative straordinarie.

Oltre a quelle già indicate, vengono elencate di seguito le procedure precauzionali da adottare da parte dei soggetti interessati, all'interno dei porti di competenza:

a. Misure a carattere generale:

- tutti i DL devono assicurare l'aggiornamento dei propri DVR con particolare attenzione a misure di contenimento e prevenzione al rischio biologico del coronavirus COVID 19, sentito il medico competente secondo la funzione e la mansione associata;
- evitare per quanto possibile i contatti tra i lavoratori che operano nelle aree portuali e nei terminal; mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno mt. 1. Qualora fosse necessario, per particolari attività, un contatto più stretto tra operatori e/o utenti presenti negli uffici, nelle aree portuali e nei terminal, i lavoratori devono essere dotati di appositi DPI integrativi (es. mascherine FFP2 o FFP3 almeno di tipo "chirurgico", guanti monouso ecc) oltre a quelli ordinari previsti dai rispettivi DVR aziendali;
- per l'accesso negli uffici o nelle aree ove si svolgono operazioni portuali, le Agenzie e le Imprese mettono a disposizione, sia al personale delle unità navali gestite, sia ai dipendenti (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche, individuando procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, evitando la contemporaneità di stazionamento del personale impiegato;
- sono rafforzati i servizi di pulizia mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfestazione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali (Uffici, biglietterie e magazzini) nella loro interezza);
- l'attività di disinfezione viene seguita a ciclo continuo sia a bordo che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale dedicato, appositamente formato.
-

b. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi ..)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitari;
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack;
- collocare all'ingresso e all'interno dei locali nei quali i lavoratori svolgono la propria attività appositi dispenser per la distribuzione di gel a base alcolica da utilizzare per il lavaggio metodico e ricorrente delle mani.

c. **Ciclo delle operazioni portuali e collegamento nave/porto**

- gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; per le necessarie attività di approntamento del carico/scarico della merce, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dai lavoratori portuali;
- in occasione dello svolgimento delle attività relative al ciclo delle operazioni portuali, l'impresa responsabile dell'organizzazione, della direzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro deve provvedere ad evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza di un metro tra i lavoratori impiegati;
- nei rapporti col personale marittimo di bordo, prediligere ove possibile, lo scambio della documentazione tramite sistemi informatici; l'eventuale scambio di documenti, dovrà avvenire osservando comunque il rispetto della distanza di sicurezza tra lavoratori/operatori/utenti, di almeno mt.1 ed evitando qualsiasi contatto;
- sanificazione, ad ogni cambio operatore, dei mezzi di lavoro, delle parti e delle attrezzature oggetto di contatto manuale, utilizzando, sentito il medico competente, gli adeguati prodotti igienizzanti messi a disposizione del datore di lavoro. Il processo di igienizzazione può comprendere anche l'areazione dei mezzi per circa 5/10 minuti e comunque per un periodo non inferiore a quello indicato nelle modalità d'uso del prodotto;
- il lavoratore che accede al mezzo è tenuto alla preventiva pulizia delle mani utilizzando i prodotti igienizzanti messi a disposizione dal Datore di Lavoro;
- va osservato il rispetto della distanza interpersonale di un metro e, laddove esso non sia possibile, va fornita dotazione di DPI che devono essere inderogabilmente utilizzati. Detti Dpi consistono in mascherine quale presidio standard per il contenimento della trasmissione di malattie trasmissibili via aerea;
- in relazione a particolari tipologie di operazioni, le Imprese valuteranno l'utilizzo e la fornitura di guanti protettivi;
- nel caso di lavori in stiva con la presenza di personale delle Imprese autorizzate, non possono essere presenti al contempo marittimi (salvo il numero indispensabile alle operazioni) e/o passeggeri.

d. **Procedure di imbarco/sbarco passeggeri e gestione terminal**

- il personale impiegato per la ricezione dei passeggeri in partenza/arrivo al porto di Civitavecchia dovranno indossare mascherine e guanti protettivi monouso;
- l'ingresso ai terminal passeggeri sarà consentito unicamente ad un ridotto numero di utenti, che tenga conto della possibilità di garantire una distanza minima di sicurezza (per il terminal Autostrade del Mare, il personale della PAS consentirà l'ingresso di un numero di persone tale da garantire la contemporanea presenza di max 15 passeggeri alla volta);
- -nei pressi delle biglietterie dei terminal saranno disposte strisce orizzontali ad alta visibilità al fine di garantire le previste distanze di sicurezza interpersonali;
- nelle aree operative di sbarco/imbarco dei passeggeri, l'impresa portuale responsabile della organizzazione, della direzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro dovrà provvedere ad evitare assembramenti in occasione dell'accesso a bordo, con misure di contenimento e distanza tra i passeggeri che approssimano il predetto accesso.

Articolo 6. Gestione di soggetti sintomatici.

Nel caso in cui un lavoratore portuale o un passeggero in transito presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento, informando immediatamente i sanitari dell'USMAF –SAN di Civitavecchia.

Le aziende ed i lavoratori collaboreranno con i medici dell'USMAF, eseguendo ogni disposizione ricevuta dagli operatori sanitari competenti ed applicando le vigenti "Linee guida per la gestione dei casi di sospetta Covid-19 sulle navi", emanate dal Ministero della Salute.


Articolo 7. Validità.

Le presenti linee guida avranno validità sino al termine dell'emergenza sanitaria, legata alle misure di contenimento del rischio epidemiologico del virus Covid19.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale, a seguito di nuove disposizioni degli Organi centrali dello Stato, ovvero in presenza di ulteriori indicazioni che perverranno dai vari soggetti produttivi dei Porti di competenza, sentito il parere del Comitato di Igiene e sicurezza, provvederà alla revisione ed aggiornamento del presente documento, indicando le modifiche come da allegato.

Civitavecchia, 16.03.2020.

Il Presidente
Avv. Francesco Maria Di Majo



ALLEGATO n.1

MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 NEI PORTI DEL NETWORK

Num. ORD.	OGGETTO	Pag.	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			